

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI
AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE
FORMATIVA
PER FORMAZIONE SPECIALISTICA NON MEDICA**

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”,
- Considerata la deliberazione che verrà assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella prossima seduta utile;
- Vista la deliberazione/decreto rettorale assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 10/07/2014 emanato dal M.R. con la quale ha approvato il procedimento di stipula della presente convenzione;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in _____ nella seduta del _____ ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Palermo – Scuola di Specializzazione in _____, (d'ora in poi “Università”) C.F. 80023730825, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Francesco Vitale, giusta delega del 3/10/2017 conferita dal Prorettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, da un lato;

E

L'AZIENDA SANITARIA di _____ con sede legale in _____ Codice Fiscale e Partita Iva _____ (d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”), rappresentata dal Direttore Generale dott. _____, nato a _____ () il _____ ;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in _____, il dott. _____, nato a _____, il _____, residente in via _____ n. _____ CAP _____ città _____, cod. fiscale _____; telefono _____; cellulare _____; e-mail _____ specialista in formazione presso la Scuola di Specializzazione in _____ dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato “tirocinante”).

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal _____ al _____

Il tirocinante può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per una durata non superiore ai dodici mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture (indicare gli orari di accesso):

Strutture di svolgimento del tirocinio: U.O.C.

dell'Azienda Ospedaliera/Universitaria

Orari di accesso alle strutture:

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività:

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott.

indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal dott. (tutore universitario, designato dal Consiglio della

Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo).

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 - Tutela assicurativa

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specialista in formazione presso la Struttura Ospitante.

Art. 11 - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, se presente il rischio radiazioni ionizzanti, dal D. Lgs. 230/95 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda il tirocinante e i singoli dipendenti dell'Università degli Studi di Palermo che si trovino presso l'ente stesso nell'espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi. Il tirocinante è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 12 - Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specialisti in formazione che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica.

, lì .

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Il delegato del Rettore
(Prof. Francesco Vitale)

, lì .

TIMBRO E FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE
AZIENDA SANITARIA/OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Il Direttore Generale
Dott.

, lì .

FIRMA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Prof.

, lì .

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL TIROCINANTE
Dr.

, lì .